

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50
(Atto del Governo n. 397)**

Aprile 2017
n. 174



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto del Governo n. 397)». NL174, aprile 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 3 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	1
Articolo 8 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	2
Articolo 9 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	2
Articolo 10 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	3
Articolo 11 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	3
Articolo 16 (Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	4
Articolo 17 (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	5
Articoli 34, 42 e 62 (Modifiche agli articoli 58, 76 e 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	5
Articolo 47 (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	6
Articoli 55, 64, 65 e 105 (Modifiche agli articoli 93, 103, 104 e 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	6
Articolo 63 (Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	7
Articolo 67 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	8
Articolo 71 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	8
Articolo 73 (Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	8
Articolo 93 (Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	9
Articolo 99 (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	10
Articolo 104 (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	10
Articoli 114 e 116 (Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ..	10
Articolo 120 (Clausola di invarianza finanziaria)	11

PREMESSA

Il presente provvedimento è adottato per effetto della delega conferita dalla legge n. 11 del 2016 e reca correzioni e integrazioni al c.d. codice degli appalti di cui al d.gls. n. 50 del 2016.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge delega prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi della delega stessa, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della medesima procedura prevista per l'esercizio della delega.

Nella presente nota di lettura sono esaminate le sole norme rilevanti per i profili finanziari.

Il provvedimento è corredato di clausola di invarianza finanziaria (art. 120) in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 3 prevede integrazioni e modificazioni all'articolo 3 del Codice, recante le definizioni contenute nel medesimo Codice; in particolare, sono introdotte due nuove definizioni sui lavori di categoria prevalente e di categoria scorporabile, si amplia l'affidamento operato con il contratto di concessione di lavori, si sostituisce la definizione delle categorie di opere specializzate, si introducono le nuove definizioni sul principio di univocità dell'invio, l'unità progettuale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici, l'elenco annuale dei lavori e l'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi.

La RT afferma che la norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al principio di univocità dell'invio e al criterio che ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo che lo rende disponibile, andrebbe chiarito se attualmente le amministrazioni interessate sono dotate di un simile sistema informativo e, in particolare, lo stesso è capace di interagire con quello di tutte le altre amministrazioni, assicurando, altresì, che le eventuali implementazioni di tali sistemi o il loro aggiornamento/adattamento siano effettuabili nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente al documento di fattibilità delle alternative progettuali, si osserva che l'introduzione di tale documento, individuando ed analizzando le diverse soluzioni progettuali alternative, potrebbe richiedere un maggior carico di lavoro da parte dei soggetti deputati alla loro elaborazione, con conseguenti possibili maggiori oneri.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 8 modifica la disciplina sul Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti contenuta nell'articolo 21 del Codice, riformulando la rubrica dell'art. 21, prevedendo l'approvazione dei programmi secondo la tempistica per l'adozione del bilancio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, introducendo l'approvazione preventiva da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del documento di fattibilità delle alternative progettuali nel programma triennale per i lavori pubblici, stabilendo - per la ricezione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi - l'utilizzo dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e finanze e la non applicazione della disciplina sulla programmazione dei lavori e dei servizi e delle forniture, contenuta nell'articolo 21 del Codice, alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

La RT afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla previsione della ricezione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi tramite l'utilizzo dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e finanze, andrebbe chiarito se l'amministrazione è già dotata di un simile sistema informativo, assicurando, altresì, che l'eventuale implementazioni del sistema sia eseguita nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 9, che modifica l'articolo 22 del Codice, prevede la pubblicazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali per determinate opere da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, prevede l'applicazione della disciplina del dibattito pubblico ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (che fissa i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico), dispone in merito al monitoraggio del dibattito pubblico e all'istituzione di una Commissione ministeriale, senza oneri a carico della finanza pubblica, di valutazione del dibattito pubblico medesimo, nonché sull'esame dei relativi esiti. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

La RT afferma che le modifiche sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT evidenzia anche che la Commissione, come specificato dalla norma, non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, con riferimento alle attività di monitoraggio del dibattito pubblico e all'attività della Commissione, pur se la norma è accompagnata da una clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito con quali risorse finanziarie presenti a legislazione vigente si procederà allo svolgimento di tali attività, fornendo altresì ulteriori informazioni circa lo specifico utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento

della commissione e l'esclusione anche di eventuali rimborsi spese in favore dei membri della commissione o l'indicazione delle risorse con le quali si farà fronte a tali oneri. A tale ultimo proposito, durante l'esame dello schema presso la Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha affermato che per la partecipazione alla commissione non sono previste indennità e rimborsi spese¹. Si osserva tuttavia che ciò non appare espressamente escluso dalla norma.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 10, comma 1, modifica l'articolo 23 del Codice, al fine di determinare il contenuto minimo del quadro esigenziale predisposto dalle stazioni appaltanti, di prevedere la disciplina di una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione, di introdurre la possibilità di redazione in due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica, includendo nella prima fase la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di estendere l'ambito delle indagini necessarie per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle idrogeologiche, ideologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di prevedere nel conteggio degli oneri per la redazione di un progetto esecutivo anche i costi relativi al dibattito pubblico e della direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno, nonché di intervenire sui costi dei contratti relativi a lavori.

La RT afferma che la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma estende a diverse attività l'ambito delle indagini necessarie per la redazione del progetto di fattibilità, andrebbe chiarito se tale aggravamento di incombenze, comportando anche un presumibile incremento dei costi, trovino copertura nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 11 modifica l'articolo 24 del Codice, al fine di: includere nelle prestazioni svolte dai soggetti ivi elencati anche il collaudo e il coordinamento della sicurezza della progettazione; prevedere l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti delle amministrazioni interessate che firmano i progetti; obbligare le stazioni appaltanti ad utilizzare le tabelle dei corrispettivi; non subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione al finanziamento dell'opera e non prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazioni o di rimborso nei contratti di fornitura di servizi di ingegneria e architettura. Ulteriori modifiche sono volte a coordinare il divieto di affidamento congiunto degli incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori con le ipotesi di ricorso all'appalto integrato consentite dalla normativa.

La RT afferma che la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹ Cfr. resoconto della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati, 6 aprile 2017.

Al riguardo, atteso che la norma vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi alla progettazione all'ottenimento del finanziamento dell'opera e di prevedere come corrispettivo nei contratti di fornitura di servizi di ingegneria e architettura forme di sponsorizzazioni o di rimborso, andrebbe chiarito se tali previsioni possano determinare un incremento degli oneri, con possibili effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, andrebbe chiarito a chi spetta la titolarità dell'onere concernente l'iscrizione all'Albo del dipendente dell'Amministrazione che firma il progetto. Infatti, nel caso in cui l'onere sia da attribuire all'Amministrazione di appartenenza, la disposizione appare suscettibile di produrre oneri aggiuntivi. A tal proposito si segnala quanto affermato dal Consiglio di Stato² che "la nuova previsione comporta un aggravio di spesa per l'Amministrazione di appartenenza, la quale dovrà presumibilmente sostenere i costi relativi all'iscrizione in Albo del dipendente, e ciò in violazione del criterio di invarianza dei costi." Circa l'imputazione all'Amministrazione di appartenenza dei costi di iscrizione all'albo il Consiglio cita la sentenza della Cassazione, sezione lavoro n. 7776 del 16 aprile 2015 relativa all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati-dipendenti pubblici.

Infine, con riferimento all'introduzione dell'obbligatorietà per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle dei corrispettivi si osserva che tale innovazione potrebbe comportare un incremento di oneri per il quale occorre chiarire con quali risorse si farà fronte. Sul punto si segnala che il Consiglio di Stato³ ha sottolineato che "l'introduzione, in luogo della mera facoltà, di un sostanziale obbligo per le stazioni appaltanti di riferirsi alle tabelle ministeriali dei corrispettivi comporta di per sé un aggravio dei costi, non considerato dalla relazione tecnico/finanziaria, e in definitiva una violazione del criterio di invarianza".

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 16 modifica l'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, in materia di trasparenza, al fine di prevedere la pubblicazione, sul profilo del committente, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti e di definire la procedura per l'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dagli affidamenti e di ammissione ad essi. Altre misure riguardano i termini di pubblicazione degli atti sul profilo del committente, la decorrenza dei termini giuridici e l'interoperabilità tra banche dati delle regioni e delle amministrazioni statali coinvolte.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

Al riguardo, con riferimento alla previsione che estende anche alle banche dati del MEF l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme

² Consiglio di Stato, parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici, commissione speciale, [30 marzo 2017, n. 782](#), pagg. 28-29.

³ Consiglio di Stato, parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici, commissione speciale, [30 marzo 2017, n. 782](#), pag. 29.

telematiche, andrebbe confermato che tali attività possano essere eseguite dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 17 modifica l'articolo 30 del Codice, al fine di introdurre, in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni, norme riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi al personale impiegato e delle ritenute sull'importo delle prestazioni, nonché a introdurre i criteri per la stipula dei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici. In particolare, si dispone che al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma dal carattere ordinamentale.

Al riguardo, con riferimento al coinvolgimento degli enti previdenziali e assicurativi nella verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, andrebbe chiarito se tali enti sono in grado di adempiere a tali attività con le risorse presenti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Infatti, la verifica potrebbe rivelarsi complessa dovendo farsi riferimento ogni volta alla specificità del contratto affidato.

Anche il Consiglio di Stato ha osservato che "nelle relazioni di accompagnamento (AIR e VIR) non viene svolta una appropriata disamina in ordine alla effettiva capacità degli enti e casse previdenziali di svolgere il compito loro affidato"⁴.

Articoli 34, 42 e 62

(Modifiche agli articoli 58, 76 e 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 34 apporta alcune modifiche all'art. 58 del Codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, abrogando il sorteggio automatico per il controllo dei requisiti e la procedura per la verifica dei requisiti e delle offerte. Viene altresì inserita una disposizione che stabilisce il divieto di porre a carico, di concorrenti ed aggiudicatario, i costi connessi alla gestione delle procedure elettroniche.

L'articolo 42 reca modifiche all'articolo 76 del Codice, in materia di informazioni ai candidati o agli offerenti da parte delle stazioni appaltanti. Tra l'altro si dispone la comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione.

L'articolo 62 modifica l'articolo 101 del Codice, in materia di soggetti delle stazioni appaltanti deputati all'esecuzione degli appalti, prevedendo anche la possibilità per i servizi e le forniture di particolare importanza di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione.

⁴ Consiglio di Stato, parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici, commissione speciale, [30 marzo 2017, n. 782](#), pag. 32.

La RT con riferimento alle norme in esame ne sottolinea il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che le norme in esame sembrano suscettibili di produrre un aggravio di oneri a carico delle stazioni appaltanti per le quali si richiede di fornire ulteriori informazioni circa la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a fronteggiare tali spese. A tal proposito, si segnala che il rappresentante del Governo durante l'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati ha osservato che il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi giacché la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 453, della legge n. 296 del 2006 e al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 – prevede, con specifico riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione degli acquisti⁵.

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo modifica all'articolo 81 del Codice in materia di riduzione degli oneri documentali. In particolare, si propone che la documentazione acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale e centralizzata degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture sia utilizzata non solo per provare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto ma anche per il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla previsione che estende l'utilizzo della banca dati, gestita presso il MIT, alle verifiche sulla permanenza dei requisiti anche nella fase di esecuzione del contratto, andrebbe chiarito se tale estensione con le relative attività possano essere svolte con le risorse presenti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articoli 55, 64, 65 e 105

(Modifiche agli articoli 93, 103, 104 e 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 55 apporta una serie di modifiche all'articolo 93 del Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura di affidamento. Le principali modifiche riguardano: gli affidamenti sotto i 40.000 euro (per i quali la garanzia diviene una scelta facoltativa della stazione appaltante); la possibilità di prestare la cauzione anche con bonifico o in assegni; l'introduzione di agevolazioni per gli operatori economici di piccole dimensioni (riduzione del 50% dell'importo della garanzia ed esonero dall'obbligo di corredare l'offerta dall'impegno di un fideiussore).

⁵ Cfr. resoconto della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati, 6 aprile 2017.

L'articolo 64 apporta modifiche all'articolo 103 del Codice, il quale disciplina la garanzia per l'esecuzione del contratto (cd. garanzia definitiva).

L'articolo 65 modifica il comma 10 dell'articolo 104 del codice in materia di garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore, sopprimendo l'inciso che esclude il vincolo di solidarietà tra garanti.

L'articolo 105 modifica la disciplina delle modalità di affidamento a contraente generale, di cui all'articolo 194 del Codice, stabilendo tra l'altro modifiche volte a coordinare l'attuale disciplina con il regime delle garanzie per l'esecuzione di lavori affidati a contraente generale, anche relativamente alle ipotesi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente medesimo.

La RT con riferimento agli articoli in esame ne evidenzia il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che le norme in esame modificano la disciplina delle garanzie concernenti gli appalti pubblici, appare utile fornire ulteriori informazioni al fine di escludere un impatto finanziario negativo a danno delle stazioni appaltanti per la presenza di minori garanzie rispetto al passato.

Articolo 63

(Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del Codice concernente il collaudo e l'attività di verifica di conformità. Tra l'altro si interviene sul comma 4 dell'articolo 102, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento da 90 giorni a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 2002 che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione. Inoltre, si disciplinano i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 e i medesimi compensi per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che si riducono da 90 a 30 giorni i termini per i pagamenti relativi ad appalti di lavori, andrebbe chiarito se tale innovazione nel determinare un possibile diverso flusso temporale dei pagamenti da parte della stazione appaltante produca una diversa rappresentazione degli oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito si segnala che il Consiglio di Stato⁶ ha evidenziato che la previsione in esame "potrebbe comportare anche un possibile aggravio di costi di cui la relazione tecnica non dà conto, ai fini del rispetto della clausola d'invarianza finanziaria".

Inoltre, con riferimento ai compensi dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche andrebbe chiarito se la nuova tipologia di pagamento possa determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. A tal proposito si segnala che il Consiglio di Stato⁷ ha

⁶ Consiglio di Stato, parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici, commissione speciale, [30 marzo 2017, n. 782](#), pagg. 87-88.

⁷ Consiglio di Stato, parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici, commissione speciale, [30 marzo 2017, n. 782](#), pagg. 88.

osservato che la relazione tecnica non chiarisce gli effetti che il diverso sistema di pagamento previsto per i collaudatori dipendenti pubblici non dipendenti dalla stazione appaltante potrebbe determinare sul bilancio pubblico.

Articolo 67

(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 67 apporta modifiche all'articolo 106 del Codice in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. In particolare, si introduce un termine di trenta giorni entro il quale l'ANAC, accertata l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, deve esercitare i poteri di cui all'art. 213.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'ANAC possa esercitare i propri poteri compatibilmente con il nuovo termine di 30 giorni, potendosi avvalere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 71

(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 71 modifica l'articolo 111 del Codice, concernente il controllo tecnico, contabile amministrativo. Tra l'altro si dispone che l'individuazione dei criteri da adottarsi per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie è demandata al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni nel presupposto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici provveda alle attività demandate dalla presente disposizione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 73

(Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 73 introduce nel Codice l'articolo 113-bis. La nuova disposizione stabilisce che i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non possono superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

La RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente all'apposizione di precisi termini per l'emissione dei certificati di pagamento, andrebbe chiarito se tale innovazione nel determinare un possibile diverso flusso temporale dei pagamenti da parte della stazione appaltante produca una

diversa rappresentazione degli oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito, si segnala che il rappresentante del Governo durante l'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati ha osservato che i termini per l'emissione dei certificati di pagamento rappresentano un obbligo già recepito con il decreto legislativo n. 231 del 2002⁸.

Articolo 93

(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 93 incrementa, dal 30% al 49% del costo dell'investimento complessivo, la quota del cosiddetto "contributo pubblico", che può essere riconosciuto nei contratti di concessione, e fa salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente.

La RT precisa che l'innalzamento dal 30 al 49 per cento della quota riferita al contributo pubblico non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la disposizione del codice prevede che il riconoscimento del prezzo sia eventuale e, comunque, nella determinazione del prezzo stesso stabilisce un tetto massimo e non un corrispettivo obbligatorio. Per la RT la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso l'innalzamento dall'attuale trenta per cento al quarantanove per cento della somma derivante dal riconoscimento del prezzo, garanzie pubbliche o meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, rispetto al costo dell'investimento complessivo, pur trattandosi di un limite massimo per cui saranno le pubbliche amministrazioni di volta in volta a determinarne il livello, non sembra potersi escludere che tale nuovo limite non sarà mai raggiunto, determinandosi quindi un maggior onere rispetto a quello che si sarebbe determinato in base alla normativa vigente.

A tale proposito, sono significative le osservazioni del Consiglio di Stato⁹, il quale proprio commentando la RT "ritiene, al contrario, che non trattasi di disposizione meramente ordinamentale e che l'aumento dei costi per il bilancio pubblico non sia, al più, esattamente quantificabile e determinabile, visto che la previsione di un limite del 49% in luogo di quello del 30% comporterà inevitabilmente un tendenziale aumento dei costi delle concessioni per le pubbliche stazioni appaltanti."

⁸ Cfr. resoconto citato in cui si fa riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

⁹ Consiglio di Stato, parere sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici, commissione speciale, [30 marzo 2017, n. 782](#), pag. 118-119. La Commissione speciale osserva inoltre come "la riduzione della percentuale al 30% sia stata introdotta nel testo vigente in virtù dei rilievi contenuti nel parere delle Commissioni parlamentari, nell'evidente intento di garantire una effettiva partecipazione al rischio da parte del concessionario privato, pur rimanendo impregiudicato il rispetto formale delle previsioni di quadro europeo e delle decisioni di Eurostat, che, nell'ambito del trattamento contabile dei contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con imprese private, e specificamente dei casi nei quali gli *assets* possono essere classificati *offbalance* e quindi non avere impatto sul deficit e sul debito pubblico, o viceversa, ha più volte chiarito che è il superamento o meno della percentuale del 50%, da parte del contributo pubblico, a rilevare ai fini della classificazione *on balance/off balance*. In tale ottica, la Commissione speciale ritiene, in ogni caso, che l'innovazione introdotta sia in palese controtendenza con i criteri di ripartizione del rischio solo recentemente decisi nell'ottica della riduzione della compartecipazione pubblica (e quindi degli oneri a carico delle pubbliche casse) e pone, pertanto, come elemento condizionante del parere la rivalutazione dell'innovazione medesima."

Articolo 99

(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 99 interviene sulla disciplina riguardante il partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 180 del Codice, relativamente alle variazioni del canone versato dalle amministrazioni aggiudicatrici all'operatore economico, nonché alla quota del contributo a carico della pubblica amministrazione, la cui misura massima viene incrementata dal trenta al quarantanove per cento.

La RT nel rimandare alle considerazioni riportate all'articolo 93 (di modifica dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016), afferma che la norma è di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in merito all'articolo 93, concernente le concessioni¹⁰.

Articolo 104

(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 104, che integra il comma 1 dell'articolo 192 del Codice, dispone che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la raccolta delle informazioni e la verifica dei requisiti, ai fini della predisposizione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori operanti mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, attivi procedure informatiche, anche attraverso il collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

Il collegamento con gli altri sistemi sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la disposizione prevede che con apposite convenzioni l'ANAC proceda a disciplinare il collegamento con altri sistemi informativi, andrebbe chiarito con quali risorse l'ANAC e le amministrazioni coinvolte procederanno ad attivare le procedure informatiche previste dalla norma.

Articoli 114 e 116

(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'articolo 114 interviene in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, prevedendo il previo contraddittorio rispetto all'espressione del parere dell'Autorità.

L'articolo 116 novella in più punti l'articolo 213 del Codice, in materia di Autorità Nazionale Anticorruzione. Si prevede che l'ANAC provveda all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. Si introducono disposizioni in materia di banche dati, finalizzate a rendere univoco l'invio delle informazioni e l'accessibilità unificata, assicurando la

¹⁰ Anche il Consiglio di Stato, nel [parere citato](#), rispetto alla modifica apportata al comma 6, concernente la riduzione del margine di rischio per il partner privato, fa rinvio alle osservazioni critiche già svolte rispetto all'analoga modifica introdotta all'art. 165 del codice, in materia di concessioni. Cfr. p. 126.

riduzione degli oneri amministrativi, e garantendo il monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. Si dispongono ulteriori informazioni stabilite dall'Autorità che devono essere presenti nel casellario per le finalità di tenuta del casellario stesso, di verifica dei gravi illeciti professionali, di attribuzione del rating di impresa o di conseguimento dell'attestazione di qualificazione, stabilendosi, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81 del Codice. Si dispone che le sanzioni sono applicabili anche nei confronti del RUP nelle ipotesi di violazione di cui all'articolo 86, comma 5-bis, ultimo periodo. Si prevede sia indicata negli strumenti di regolazione flessibile dell'ANAC e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data di decorrenza di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, disponendosi poi in materia di efficacia temporale degli atti regolatori.

La RT afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che le disposizioni attribuiscono all'ANAC ulteriori nuove funzioni. A fronte dell'aumento dei compiti attribuiti all'ANAC la norma non prevede l'introduzione di nuove risorse finanziarie, ma ai sensi del successivo articolo 120 dispone che agli adempimenti discendenti dal presente provvedimento si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Sul punto, al fine di individuare esattamente i profili finanziari derivanti dalla norma, appare opportuno che siano forniti gli elementi informativi necessari all'esatta individuazione dell'onere che l'ANAC è chiamato a sostenere per effetto delle ulteriori attività e ad indicare puntualmente le risorse presenti presso l'Autorità disponibili e libere da vincoli idonee a fronteggiare gli oneri in esame.

Relativamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici e all'adeguamento delle modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni ai principi dell'univocità dell'invio delle informazioni, assicurando la riduzione degli oneri amministrativi, e garantendo il monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza, andrebbe chiarito se tale adeguamento determini una attività straordinaria che, pur se finalizzata alla riduzione degli oneri, potrebbe causare nella fase dell'implementazione oneri aggiuntivi attualmente non previsti a legislazione vigente.

Articolo 120 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria riferita a tutte le disposizioni del presente provvedimento.

La RT non fornisce ulteriori informazioni.

Al riguardo, con riferimento all'apposizione della clausola di invarianza finanziaria, si rammenta che ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la

valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2017

[Nota di lettura n. 165](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (**Atto del Governo n. 383**)

"

[Nota di lettura n. 166](#)

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)

"

[Elementi di documentazione n. 67](#)

Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)

"

[Elementi di documentazione n. 68](#)

Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale

"

[Nota di lettura n. 167](#)

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)

"

[Nota di lettura n. 168](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Atto del Governo n. 391**)

"

[Nota di lettura n. 169](#)

A. S. 2754: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

"

[Nota di lettura n. 170](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 394**)

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**Atto del Governo n. 393**)

"

[Elementi di documentazione n. 69](#)

Il bilancio dello Stato 2017-2019. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 172](#)

A.S. 2233-B: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

"

[Nota di lettura n. 173](#)

A.S. 2756: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>